



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE TURISMO, BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto e Finalità)

1. Il Pacchetto Integrato di Agevolazione (PIA) per il comparto del turismo e dei beni culturali e ambientali è uno strumento di incentivazione innovativo che, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale articolato in Piani specifici singolarmente ammissibili, consente alle imprese di richiedere contributi finanziari per:

- la realizzazione di investimenti aziendali,
- l'acquisizione di servizi reali,
- lo svolgimento di attività di formazione continua,

con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.

2. I Pacchetti Integrati di Agevolazione nel comparto del turismo e dei beni culturali e ambientali sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sostenere in maniera efficace le imprese esistenti nella qualificazione e nel potenziamento dei servizi erogati;
- valorizzare e rendere fruibile ai visitatori il patrimonio culturale e ambientale della Sardegna all'interno dell'offerta turistica regionale;
- rafforzare i sistemi turistici esistenti ed in via di formazione migliorando il livello di competitività delle singole imprese attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative, la qualificazione del capitale umano, la promozione di pacchetti di offerta turistica;
- favorire la creazione e l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nel settore turistico funzionali alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale regionale.

3. Le iniziative agevolabili attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazione sono esclusivamente Piani di Sviluppo Aziendale. Ciascun Piano di Sviluppo Aziendale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del Piano di Sviluppo Aziendale e di consentirne la valutazione l'impresa deve corredare la domanda di agevolazione con una descrizione dell'organizzazione, dei prodotti/servizi, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico, produttivo, organizzativo, gestionale e ambientale che delle ragioni che ne giustificano la realizzazione.



ARTICOLO 2

(Riferimenti Normativi)

1. Le presenti Direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione dell'articolo 11 della Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7.
2. Le presenti Direttive sono esentate dalla notifica alla Commissione Europea in quanto emanate in applicazione dei seguenti Regolamenti Comunitari:
 - Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. C. E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.
 - Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
 - Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.
 - Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.
 - Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli "aiuti alla ricerca e sviluppo" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.
3. Le presenti Direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti Documenti di Programmazione:
 - Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso.
 - Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000 – decisione C(2000) 2359, modificato in data 15 dicembre 2004 – Decisione C(2004) 5191, a seguito della riprogrammazione di metà percorso, e successivamente con Decisione C (2005) 4820 del 1.12.2005.
 - Complemento di Programmazione del POR Sardegna approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 23 giugno 2006.

ARTICOLO 3

(Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità)



1. I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione sono le PMI (singole o associate) così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, operanti nel settore "turismo" (attività ricettive, servizi al turismo) che intendono realizzare Piani di Sviluppo Aziendale, così come definiti nel successivo Articolo 4, nell'ambito di proprie unità produttive locali ubicate nel territorio della Sardegna.

Per i servizi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio naturalistico, oltre alle PMI sono ammissibili a finanziamento anche le Onlus, nel rispetto dei parametri definiti nella citata Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

2. Attività Ricettive

Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.

Sono ammissibili a finanziamento le strutture ricettive alberghiere disciplinate dalla Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22 limitatamente alle fattispecie riportate nei successivi punti 2.1.A e 2.1.B, e le strutture ricettive extra-alberghiere disciplinate dalla Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27 artt. 8, 9 e all.A/5 di cui al successivo punto 2.2..

Le attività ricettive all'interno delle aree della "Rete Natura 2000" devono essere coerenti con gli indirizzi dei rispettivi Piani di Gestione.

2. 1.A Aziende Ricettive Alberghiere

2.1.A.1 Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e posto - cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B di cui alla Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22.

2.1.A.2 Possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

2.1.A.3 Possono assumere la denominazione di "albergo diffuso" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L'obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio.

2.1.A.4 Possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni, e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili e di imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda.

2.1.A.5 Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto - cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e C di cui alla Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22.

Qualora l'unità abitativa dell'albergo residenziale sia dotata di angolo-cottura, in luogo di apposita cucina in locale separato, la superficie utile per la determinazione della ricettività



autorizzabile di cui al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, dovrà essere incrementata di mq. 2. Si deroga nel caso di immobili realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22 in forza di licenza edilizia o di concessione ad edificare.

Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai Comuni interessati, il Presidente della Giunta Regionale potrà autorizzare deroghe particolari al limite di cui al comma precedente in occasione di avvenimenti o manifestazioni tali da poter determinare la contingente insufficienza delle altre strutture ricettive locali.

Ad esclusione del villaggio albergo gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o "casa - madre", ove sono di regola alloggiati i servizi di ricevimento, di portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenza.

Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso. Rispetto alla "casa - madre" le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza.

2.1.B - Aziende Ricettive all'Aria Aperta

2.1.B.1 Campeggi

Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportati di volta in volta dal turista limitatamente all'effettivo periodo di soggiorno, perché posseggano i requisiti di provvisorietà, temporaneità ed adeguatezza indicati nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

2.2 Strutture Ricettive Extra-Alberghiere

A - Turismo Rurale.

Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano.

L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano urbanistico comunale;
- ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale;
- allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.

Possono svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:

- gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;



- gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Servizi per il Turismo e per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Ambientale.

1. L'intervento mira a sostenere lo sviluppo di iniziative imprenditoriali attraverso il potenziamento, la riqualificazione e l'innalzamento qualitativo dell'offerta di servizi turistici, con priorità per iniziative che mirino ad integrarsi alle attività di filiera e/o volte a costituire "pacchetti integrati di servizi".

2. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di servizi al turismo:

- Servizi per la creazione, la promozione e la gestione di reti di ospitalità (reti di ospitalità diffusa in aree rurali, reti delle CAV, integrazione della ricettività alberghiera e della ricettività extra alberghiera, etc.) consistenti nell'erogazione di servizi di promozione e commercializzazione, servizi comuni di prenotazione e pagamento, servizi comuni di gestione (animazione, servizi di trasporto, baby sitting, acquisti comuni, pulizie, manutenzione, etc.).
- Servizi per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale di proprietà pubblica e privata (sussidi audiovisivi e informatici, materiale informativo e didattico, riproduzioni di beni culturali, videoteche, mediateche e biblioteche museali, book shop, servizi di accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica, internet point, servizi di caffetteria e servizi aggiuntivi per l'accoglienza, realizzazione di iniziative innovative di valorizzazione e gestione dei beni culturali).
- Servizi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio naturalistico (guida e interprete naturalistico, animazione ed educazione ambientale; attività sportive ecocompatibili: escursionismo, arrampicata, birdwatching, canoa, torrentismo, diving, vela e surf, etc, anche con centri di addestramento finalizzati esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva; tutela e recupero ambientale, quali ad esempio manutenzione e monitoraggio ambientale, bonifica dei fondali, attività di censimenti florofaunistici, etc).
- Servizi finalizzati alla progettazione, promozione e commercializzazione di specifici Pacchetti di Offerta Turistica incentrati sulle risorse locali e diretti al mercato.

3. Per le strutture ricettive alberghiere, di cui al precedente Punto 2.1, le agevolazioni sono ammissibili a condizione che le imprese, in atto pubblico assumano l'impegno di tenere aperto al pubblico l'esercizio per almeno sette mesi all'anno, con priorità per l'apertura più prolungata, anche non continuativa. La violazione di detto impegno comporta l'obbligo di rimborso delle agevolazioni percepite a decorrere dal momento dell'accertata violazione.

4. Sono ammissibili a finanziamento unicamente le PMI aventi unità produttive nel territorio della Sardegna. Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

5. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.

6. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano già titolari di partita IVA. L'iscrizione deve comunque avvenire ed



essere tempestivamente comprovata dall'impresa attraverso lo specifico certificato da allegare alla richiesta di erogazione al momento dell'inoltro della documentazione finale di spesa.

7. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nella domanda di partecipazione.

8. Le imprese per essere ammissibili devono, al momento della richiesta di erogazione relativa al primo stato di avanzamento, risultare iscritte all'INPS. Per le imprese di nuova costituzione l'iscrizione all'INPS deve essere effettuata prima del saldo finale.

9. Per beneficiare delle agevolazioni le imprese devono proporre un Piano di Sviluppo Aziendale tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido.

10. Gli aiuti non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004).

ARTICOLO 4 (Piani di Sviluppo Aziendale)

1. I Piani di Sviluppo Aziendale per la **Gestione delle Strutture Ricettive** e per i **Servizi al Turismo** possono articolarsi in nei seguenti Piani specifici:

- A – Piano di Investimenti Produttivi.
- B – Piano Integrato di Servizi Reali.
- C – Piano di Formazione Aziendale.

2. I Piani di Sviluppo Aziendale sono ammissibili alle agevolazioni dei Pacchetti Integrati di Agevolazione anche nel caso in cui prevedono la realizzazione di un solo Piano specifico tra quelli riportati nel precedente comma 1.

3. Nel caso di Piani di Investimenti Produttivi presentati da nuove imprese, è obbligatoria la presentazione di un collegato Piano di Formazione Aziendale.

TITOLO II – PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

ARTICOLO 5 (Investimenti Produttivi Ammissibili)

1. Attività Ricettive

1.1 Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni previste dal Pacchetto Integrato di Agevolazioni per le attività ricettive devono riguardare una sola unità produttiva e non possono essere suddivisi in più domande di agevolazione.

1.2. Gli investimenti produttivi non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della presentazione del modulo di domanda di partecipazione.

1.3. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati alla realizzazione di strutture ricettive ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e al trasferimento di impianti produttivi esistenti. A tal fine si considera:



- a) “nuova iniziativa”: il programma volto alla realizzazione di una nuova struttura ricettiva da realizzarsi prioritariamente attraverso l'utilizzo dell'edilizia esistente (nelle aree della “Rete Natura 2000” esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'edilizia esistente); tale tipologia di investimento potrà essere realizzata prioritariamente in aree non costiere fatta eccezione per gli investimenti relativi alla trasformazione di seconde case in strutture alberghiere; per l'individuazione della fascia costiera si fa riferimento al Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale in data 24 maggio 2006 con Deliberazione 22/3.
- b) “ampliamento”, il programma volto ad accrescere la capacità produttiva attraverso un potenziamento delle strutture esistenti. La capacità produttiva è riferita alla potenzialità delle strutture esistenti in termini di disponibilità di numero di camere, posti letto, aree di sosta, ecc;
- c) “ammodernamento”, il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
- d) “riconversione”, il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente. E' da intendere tale il programma attraverso il quale si passa da un'attività funzionante, anche non ammissibile alle agevolazioni ai sensi delle presenti direttive, ad un'altra diversa ammissibile, sempre che ciò sia compatibile con gli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili funzionali alla nuova attività. A tal fine si intende convenzionalmente “funzionante” l'attività in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione o che non sia cessata prima dei due anni precedenti tale data. Qualora la suddetta attività preesistente risulti cessata da oltre due anni dalla citata data, il programma viene classificato come nuovo impianto;
- e) “riattivazione”, il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente “permanente”, lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Nel caso di stato di inattività “permanente”, qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia “permanente”, l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione, nel caso di attività diversa da quella precedente;
- f) “trasferimento”, il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento dell'ubicazione dell'unità produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.



1.4. In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati nell'attività produttiva. Il suddetto valore da portare in detrazione è quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia deve valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego.

1.5. Relativamente alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, di cui al precedente Articolo 3, comma 2.1 e 2.2, sono ammissibili a finanziamento anche i servizi annessi e le strutture e infrastrutture complementari.

Si intendono “servizi annessi” le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile (non sono pertanto ammessi i “servizi annessi” alle strutture diverse da quelle ricettive). Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. A titolo puramente esemplificativo, per servizi annessi si intendono: piscine, ristoranti, bar, market, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, servizi termali, ecc. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi. A tal fine, l'impresa interessata deve indicare nel piano descrittivo anche detti riferimenti normativi.

Si intendono “strutture e infrastrutture complementari” le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto, quali impianti sportivi, impianti golfistici, centri congressi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, realizzati al servizio di almeno tre strutture ricettive alberghiere che per le dimensioni e potenzialità di utilizzo non costituiscono un semplice completamento della struttura ricettiva, ma hanno una autonoma possibilità di impiego.

2. Servizi per il Turismo e per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Ambientale.

2.1 Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni previste dal Pacchetto Integrato di Agevolazioni per i servizi al turismo e per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale devono riguardare una sola unità produttiva e non possono essere suddivisi in più domande di agevolazione.

2.2. Gli investimenti produttivi non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della presentazione del modulo di domanda di partecipazione.

2.3. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti produttivi, ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione e al trasferimento di



impianti produttivi esistenti. Per impianti produttivi si intendono le strutture strettamente funzionali alla realizzazione dei servizi turistici, alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e/o alla erogazione dei Pacchetti di Offerta Turistica di cui al precedente Articolo 3, comma 3. A tal fine si considera:

- g) “nuova iniziativa”: il programma volto alla realizzazione di una nuova struttura produttiva funzionale alla realizzazione di servizi turistici e all'erogazione di pacchetti di offerta turistica, da realizzarsi prioritariamente attraverso l'utilizzo dell'edilizia esistente;
- h) “ampliamento”, il programma volto ad accrescere la capacità di produzione dei servizi esistenti o ad aggiungerne altra relativa a servizi nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale). Per “capacità di produzione” si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;
- i) “ammodernamento”, il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
- j) “riconversione”, il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente. E' da intendere tale il programma attraverso il quale si passa da un'attività funzionante, anche non ammissibile alle agevolazioni ai sensi delle presenti direttive, ad un'altra diversa ammissibile, sempre che ciò sia compatibile con gli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili funzionali alla nuova attività. A tal fine si intende convenzionalmente “funzionante” l'attività in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione o che non sia cessata prima dei due anni precedenti tale data. Qualora la suddetta attività preesistente risulti cessata da oltre due anni dalla citata data, il programma viene classificato come nuovo impianto;
- k) “riattivazione”, il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente “permanente”, lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso



lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Nel caso di stato di inattività "permanente", qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia "permanente", l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione, nel caso di attività diversa da quella precedente;

- l) "trasferimento", il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento dell'ubicazione dell'unità produttiva determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'Amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale.

ARTICOLO 6

(Spese Ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.

2. Tali spese riguardano:

- a) Progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento; quote iniziali di franchising.

Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- l'ammontare relativo all'insieme delle spese è agevolabile nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- le spese relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile.

- b) Suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche.

Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:



- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile.

c) Opere murarie e assimilate.

Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese riguardanti l'acquisto di un immobile esistente (opere murarie e assimilate, funzionali, ancorché a seguito di modifiche, all'attività ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo), possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile; nel caso di acquisto di un immobile all'interno di un piano di investimento produttivo relativo a una struttura ricettiva alberghiera, di cui al precedente Articolo 3, comma 2.1, ed extralberghiera di cui al precedente Articolo 3, comma 2.2, tale immobile deve mantenere la destinazione assegnata per un periodo di 20 anni a partire dalla data di erogazione delle agevolazioni;
- la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

d) Infrastrutture specifiche aziendali.

e) Macchinari, arredi, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni.

Sono incluse anche le spese relative a corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili.

Si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

f) Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:



- tra le suddette spese sono incluse altresì quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche;
 - le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
- g) Le spese di cui alle lettere b) ed f) che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato.
- h) Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".
- i) Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici, di cui alle lettere b), c) e f) di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- j) Le spese ammissibili relative alle strutture di turismo rurale sono quelle relative all'attività ricettiva e relativi "servizi annessi". Le spese ammissibili relative alle strutture di turismo equestre sono quelle riguardanti l'acquisto dei cavalli e relativi finimenti, strettamente funzionali all'attività e ad essa esclusivamente dedicati, nonché quelle relative all'attività ricettiva e relativi "servizi annessi".
- k) Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi di trasporto collettivi direttamente funzionali alla qualificazione dell'offerta turistica che risultano ammissibili nell'ambito di progetti finalizzati alla fornitura di servizi turistici), le spese notarili (fatte salve quelle per la stipula del contratto di finanziamento), quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai



beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

ARTICOLO 7

(Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

L'importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità di aiuto previsti dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.

2. Le agevolazioni concedibili alle Medie Imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, possono essere erogate secondo le seguenti modalità:

- a) un contributo in conto capitale nei limiti del 35% (ESL) degli investimenti ammissibili effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;
- b) un contributo in conto capitale nei limiti del 25% degli investimenti ammissibili effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria integrato, nel rispetto del limite massimo del 35% (ESL), da:
 - un contributo in conto interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti. La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati con le modalità di seguito indicate non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili. Il finanziamento può avere durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento massimo di 2 anni;
 - un contributo in conto canoni sugli investimenti effettuati con il ricorso alla locazione finanziaria. Ai fini del calcolo del contributo in c/canoni, le operazioni di leasing verranno assimilate a finanziamenti di entità e durata uguale e potranno essere agevolati con i limiti previsti per gli stessi finanziamenti. I contratti di leasing non potranno avere durata superiore a 5 anni per macchinari, impianti e attrezzature e di 10 anni per le opere murarie e assimilate, oltre ad un periodo di prelocazione massimo di due anni.



L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerazioni tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.

3. Le agevolazioni concedibili alle Piccole Imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, possono essere erogate secondo le seguenti modalità:

- a) un contributo in conto capitale nei limiti del 45% (ESL) degli investimenti ammissibili effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;
- b) un contributo in conto capitale nei limiti del 35% degli investimenti ammissibili effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria integrato, nel rispetto del limite massimo del 45% (ESL), da:
 - un contributo in conto interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti. La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati con le modalità di seguito indicate non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili. Il finanziamento può avere durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento massimo di 2 anni;
 - un contributo in conto canoni sugli investimenti effettuati con il ricorso alla locazione finanziaria. Ai fini del calcolo del contributo in c/canoni, le operazioni di leasing verranno assimilate a finanziamenti di entità e durata uguale e potranno essere agevolati con i limiti previsti per gli stessi finanziamenti. I contratti di leasing non potranno avere durata superiore a 5 anni per macchinari, impianti e attrezzature e di 10 anni per le opere murarie e assimilate, oltre ad un periodo di prelocazione massimo di due anni.

L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerazioni tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.

4. In alternativa alle precedenti forme di agevolazione, per gli investimenti fino al valore di euro 250.000, può essere erogata un'agevolazione sugli investimenti ammissibili nei limiti del massimale previsto dal regolamento "de minimis" vigente alla data di approvazione della graduatoria e comunque nella misura massima del 50% (ESL). L'intensità dell'agevolazione può essere ulteriormente graduata nel bando in funzione del valore degli investimenti e della tipologia del soggetto proponente.

5. L'eventuale finanziamento bancario ordinario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, può essere supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi.

Laddove tali garanzie siano assistite da risorse e/o garanzie pubbliche statali, regionali o locali, esse potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore all'80% del finanziamento bancario ordinario, di cui al precedente comma, e dovranno soddisfare le condizioni di cui ai punti 3 (Importo dell'aiuto) e/o 4 (Condizioni che escludono l'esistenza dell'aiuto) della *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie* (2000/C 71/07), pubblicata nella G.U.C.E. serie C n.71 dell'11 marzo 2000. Le suddette garanzie dovranno essere concesse attraverso vigenti regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione.

In ogni caso, l'aiuto di Stato complessivamente concedibile, incluso quindi l'eventuale aiuto concesso sottoforma di garanzie, non può essere superiore ai massimali di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.



6. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.

7. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.

8. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

9. Il totale delle spese ammissibili, per le aziende ricettive alberghiere, di cui al precedente Articolo 3, comma 2.1.A, non deve essere superiore a 3.000.000,00 €.

10. Il totale delle spese ammissibili, per le aziende ricettive all'aria aperta, di cui al precedente Articolo 3, comma 2.1.B, non deve essere superiore a 250.000,00 €.

– 11. Il totale delle spese ammissibili per le strutture ricettive extralberghiere, di cui al precedente Articolo 3, comma 2.2, non deve essere superiore a 500.000,00 €.

12. Il totale delle spese ammissibili, per i servizi al turismo e per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale di cui al precedente Articolo 3, comma 3, non deve essere superiore a 300.000,00 €.

13. Qualora le spese ammissibili di cui ai precedenti punti 8, 9 e 10 prevedano un importo superiore lo stesso viene ricondotto dall'Amministrazione regionale a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

ARTICOLO 8

(Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del Piano di Investimenti Produttivi proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

- a) Rapporto tra la misura massima del contributo in ESL concedibile e la misura richiesta;
- b) Contributo all'allungamento della stagione turistica, alla distribuzione delle presenze sul territorio e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale regionale.
- c) Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio delle Pari Opportunità: realizzazione o incremento delle iniziative per migliorare l'offerta di assistenza alle famiglie (interventi rivolti alle esigenze dell'infanzia, in particolare spazi ricreativi per bambini mediante la realizzazione e/o riqualificazione dei luoghi attrezzati con relativa assistenza, spazi per nursery, organizzazione dei servizi di spiaggia in favore delle esigenze delle famiglie e dell'infanzia, etc.).
- d) Livello di sostenibilità ambientale valutato sulla base dei seguenti elementi: utilizzo di materiali e tecnologie d'intervento compatibili con l'ambiente e il paesaggio (tecniche di risparmio idrico ed energetico, ricorso a fonti energetiche rinnovabili, materiali locali ed eco-compatibili, rispetto dell'architettura locale, integrazione paesistica degli interventi), riutilizzo di acque reflue depurate



per gli usi non potabili, riduzione della produzione di rifiuti e incremento della differenziazione, adesione o avvio delle procedure per l'adesione a sistemi di gestione ambientale normati (EMAS, ISO 14001, altri) o a marchi di qualità ambientale specifici per i servizi turistici (ELTAS Eco-label for Tourist Accomodation Service), localizzazione dell'intervento in aree dotate di infrastrutture ambientali adeguate, etc.

- e) Facilità di accesso e servizi per le persone diversamente abili.
- f) Fattibilità amministrativa e velocità della spesa: valutazione dei tempi necessari per l'apertura del cantiere e quindi di impegnabilità e di spendibilità delle relative risorse. (Affinché una iniziativa sia immediatamente cantierabile è necessario il possesso della concessione edilizia temporalmente valida: per la medesima finalità può essere ritenuta idonea l'eventuale dichiarazione rilasciata dal Comune di appartenenza che "nulla osta al rilascio della concessione previo pagamento degli oneri accessori").

2. Nei bandi di gara potranno essere definiti ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.

3. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nel Bando di gara. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.

TITOLO III – PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI

ARTICOLO 9

(Servizi Reali Ammissibili)

1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piani Integrati di Servizi Reali, da parte delle PMI operanti nell'ambito dei settori di cui al precedente Articolo 3, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare i Piani Integrati di Servizi Reali sono finalizzati a supportare:

- lo start up di imprese in fase di avvio;
- ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;

2. I Piani Integrati di Servizi Reali, costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, devono essere definiti in base all'autodiagnosi aziendale e devono individuare le criticità sulle quali si ritiene prioritario intervenire.

I Piani sono attuati attraverso l'acquisizione di un insieme di servizi reali individuati tra quelle di cui al successivo Punto 3..

3. I servizi reali sono relativi alle seguenti aree di attività:

- a) Strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali. Tale area comprende i servizi finalizzati: all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale; al potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business; all'affiancamento al management aziendale.



- b) Marketing e vendite. Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico, operativo e vendite; alla predisposizione di piani di comunicazione, progettazione e promozione di pacchetti di offerta turistica.
- c) Organizzazione e risorse umane. Tale area comprende i servizi finalizzati alla predisposizione di piani di formazione aziendale, al miglioramento/cambiamento del sistema organizzativo, alla predisposizione di sistemi per la gestione della qualità e dell'ambiente, alla gestione dei sistemi informativi.
- d) Certificazione. Tale area comprende i servizi finalizzati alla certificazione di qualità e ambientale delle imprese turistiche (es. adeguamento alle norme UNI EN ISO 9001; 14001, EMAS, Ecolabel).
- e) Finanza d'impresa. Tale area comprende i servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria.

La partecipazione a fiere ed esposizioni, ammissibile unicamente nei casi previsti dal successivo Articolo 10 comma 3, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del Turismo.

Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso l'azienda, di consulenza-accompagnamento per sostenere operativamente l'implementazione dei Piani di Sviluppo Aziendali.

4. Le imprese potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati.

5. Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso.

6. La Regione Autonoma della Sardegna ha istituito un Repertorio autoreferenziale di consulenti e società di consulenza con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un sistema integrato e qualificato d'offerta di servizi reali capace di sostenere lo sviluppo e la crescita competitiva del sistema produttivo regionale.

Le modalità di funzionamento del Repertorio sono regolamentate con apposito disciplinare.

I Soggetti beneficiari individueranno i fornitori dei servizi reali nell'ambito dei consulenti e delle società di consulenza inseriti nel Repertorio autoreferenziale ovvero potranno chiedere l'inserimento nel Repertorio autoreferenziale di consulenti e di società di consulenza qualificati ai quali si intenda affidare la realizzazione del progetto o di parti di esso.

L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata.

Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.



ARTICOLO 10

(Spese Ammissibili)

1. Sono ammissibili agli aiuti le spese, al netto dell'IVA, per i servizi acquisiti a partire dal giorno successivo a quello di approvazione della graduatoria.
2. Le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.
3. I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:
 - i servizi non devono essere continuativi o periodici;
 - i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
 - le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
 - in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;
 - nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'aiuto non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.
4. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:
 - le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
 - le imposte e tasse.

ARTICOLO 11

(Forme e Intensità dell'Aiuto)

1. Le agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:
 - Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.
 - Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli "aiuti alla ricerca e sviluppo" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.
- Gli aiuti non devono superare i massimali previsti dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.
2. Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.
 3. La misura concedibile del contributo in conto capitale, espressa in percentuale dell'investimento ammissibile, non può superare il 50% del costo ammesso.



4. Ogni intervento dovrà essere contenuto nell'ambito dei massimali di costo stabiliti nel "Catalogo dei Servizi Reali" della Regione Autonoma della Sardegna e comunque commisurato al fatturato e alle immobilizzazioni aziendali delle imprese beneficiarie dell'intervento.

5. L'eventuale finanziamento bancario ordinario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, può essere supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi.

Laddove tali garanzie siano assistite da risorse e/o garanzie pubbliche statali, regionali o locali, esse potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore all'80% del finanziamento bancario ordinario, di cui al precedente comma, e dovranno soddisfare le condizioni di cui ai punti 3 (Importo dell'aiuto) e/o 4 (Condizioni che escludono l'esistenza dell'aiuto) della *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie* (2000/C 71/07), pubblicata nella G.U.C.E. serie C n.71 dell'11 marzo 2000. Le suddette garanzie dovranno essere concesse attraverso vigenti regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione.

In ogni caso, l'aiuto di Stato complessivamente concedibile, incluso quindi l'eventuale aiuto concesso sottoforma di garanzie, non può essere superiore ai massimali di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.

ARTICOLO 12

(Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del Piano Integrato di Servizi Reali proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

- Finalità del Piano Integrato dei Servizi Reali proposto, valutate in base al contributo:
 - ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo aziendale attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
 - al miglioramento del sistema di qualità ambientale aziendale (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività, ecc.);
 - a sostenere e favorire la presenza sui mercati esterni a quello regionale.
- Coerenza ed efficacia del Piano Integrato di Servizi Reali proposto, valutate in base:
 - alla capacità di risoluzione delle problematiche emerse nella fase di analisi e autodiagnosi aziendale e più in generale agli obiettivi e alle strategie aziendali;
 - alla organicità del Piano nel suo complesso;
 - alla efficacia ed efficienza dei singoli servizi proposti per il Piano;
 - al livello di innovazione dei contenuti dei singoli servizi proposti (soluzioni tecniche proposte, adozione di tecnologie ICT, etc);
 - al livello di definizione e specificazione operativa del Piano e dei singoli servizi.



- Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi, in termini di specifiche competenze professionali ed esperienze realizzate per i servizi previsti dal Piano.
- Congruità dell'investimento previsto per la realizzazione del Piano Integrato dei Servizi Reali proposto rispetto al fatturato aziendale.
- Partecipazione finanziaria dell'impresa al costo complessivo del Piano Integrato dei Servizi Reali proposto.

2. Nei bandi di gara potranno essere definiti ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.

3. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nel Bando di gara. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.

TITOLO IV – PIANI DI FORMAZIONE AZIENDALE

ARTICOLO 13

(Tipologie di Attività Ammissibili)

1. Il Piano di Formazione Aziendale deve essere coerente con il Piano di Sviluppo Aziendale e può prevedere la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale già dipendente dell'impresa.

Il Piano di Formazione Aziendale deve contenere l'accordo tra le Parti Sociali, Datoriali e Sindacali (regionali, territoriali o aziendali) nelle forme previste dagli accordi confederali e categoriali.

La formazione dovrà essere limitata alla riqualificazione o specializzazione professionale e alle qualifiche non presenti nel mercato del lavoro regionale.

2. Il Piano di Formazione Aziendale è definito sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali dell'impresa ed è finalizzato a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

3. Le azioni formative, in funzione delle rispettive finalità e contenuti, sono classificabili nelle seguenti tipologie:

- a) "Formazione Generale", la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio:



- è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
 - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.
- b) "Formazione Specifica", la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

4. Il Piano di Formazione Aziendale è articolato in:

- a) Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'azienda e che possono includere:
- moduli formativi svolti in aula;
 - moduli di tipo seminariale;
 - stages, attività pratiche di simulazione;
 - percorsi, individualizzati e non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
 - addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
 - percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.

I Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) sono realizzati direttamente dall'impresa in collaborazione con organismi accreditati che svolgono attività formative.

- b) Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) per singoli lavoratori e realizzati attraverso l'erogazione di Voucher Aziendali all'impresa per finanziare la partecipazione ad attività formative offerte secondo le seguenti modalità:
- Corsi e/o moduli formativi interaziendali disponibili a catalogo a livello regionale e rientranti nell'offerta pubblica regionale di formazione continua. I corsi e i moduli del catalogo vengono individuati dall'Amministrazione regionale, di concerto con le Parti Sociali, e definiti sulla base delle analisi dei fabbisogni di competenze per gli specifici profili professionali. L'Amministrazione regionale seleziona, attraverso bandi pubblici, i Soggetti che devono erogare i corsi e i moduli di formazione compresi nel catalogo. Il catalogo è aggiornato annualmente.
 - Corsi e/o moduli formativi non compresi nel catalogo regionale, erogati da Soggetti pubblici e privati a condizioni di mercato.

5. I Piani di Formazione Aziendale devono essere rivolti esclusivamente ai soggetti occupati presso una unità produttiva localizzata in Sardegna. I destinatari delle attività formative sono i lavoratori residenti o domiciliati nella Regione appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche part-time verticale;
- lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturali, riorganizzazioni aziendali e/o riduzioni temporanee di attività;
- soci delle cooperative iscritti a libro paga;
- titolari di impresa e soci lavoratori non dipendenti..



Sono escluse le seguenti tipologie di lavoratori:

- i soggetti che abbiano rapporti di lavoro con gli organismi di diritto pubblico;
- gli operatori della formazione professionale.

ARTICOLO 14

(Spese Ammissibili)

1. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) sono i seguenti:

- a) Costi del personale docente.
- b) Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione.
- c) Altre spese correnti, come materiali, forniture, etc.
- d) Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- e) Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione.
- f) Costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

2. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono i seguenti:

- a) Costo di partecipazione alle attività formative.
- b) Spese di trasferta del destinatario della formazione.
- c) Costi di personale del partecipante al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) e b). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

3. I costi ammissibili, al netto dell'IVA, devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

ARTICOLO 15

(Forma ed Intensità dell'Aiuto)

1. Le agevolazioni per la realizzazione dei Piani di Formazione Aziendali sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. C. E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.
- Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

Gli aiuti saranno erogati in conformità alla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.



2. Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.

3. In base a quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 68/2001, le intensità massime ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendali e Individuali di cui ai Punti 4.a e 4.b del precedente Articolo 18 sono così definite:

- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 45 % per le piccole e medie imprese;
- quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 80 % per le piccole e medie imprese.
- le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.
- nei casi in cui il piano di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il piano di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

4. Per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) il costo massimo ammissibile per ora è pari a:

- per classi costituite da un numero massimo di lavoratori pari a 5: max 100 euro/ora;
- per classi costituite da un numero di lavoratori compreso tra 6 e 20 lavoratori: 100 euro/ora + 12 euro/ora per ogni lavoratore aggiuntivo a 5.

La durata minima del progetto è di 16 ore, quella massima è di 200 ore.

5. Per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) il numero annuale massimo di Voucher Aziendali erogabili è pari a 15 per le medie imprese e 10 per le piccole imprese. Il costo massimo ammissibile di un Voucher Aziendale è pari a 2.000,00 euro.

6. L'Amministrazione regionale valuta, approva e concede il finanziamento per l'attuazione del Piano di Formazione Aziendale per l'insieme delle operazioni approvate.

7. L'eventuale finanziamento bancario ordinario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, può essere supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi.

Laddove tali garanzie siano assistite da risorse e/o garanzie pubbliche statali, regionali o locali, esse potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore all'80% del finanziamento bancario ordinario, di cui al precedente comma, e dovranno soddisfare le condizioni di cui ai punti 3 (Importo dell'aiuto) e/o 4 (Condizioni che escludono l'esistenza dell'aiuto) della *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie* (2000/C 71/07), pubblicata nella G.U.C.E. serie C n.71 dell'11 marzo 2000. Le suddette garanzie dovranno essere concesse attraverso vigenti regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione.

In ogni caso, l'aiuto di Stato complessivamente concedibile, incluso quindi l'eventuale aiuto concesso sottoforma di garanzie, non può essere superiore ai massimali di cui al comma 3 del presente articolo.

8. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.



ARTICOLO 16

(Criteri di Valutazione)

1. La valutazione dei Piani di Formazione Aziendale viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- Obiettivi del Piano di Formazione Aziendale proposto, valutati in base al contributo per accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo aziendale attraverso l'adeguamento e lo sviluppo delle competenze professionali presenti nell'azienda nei seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
 - organizzazione e gestione aziendale (assetti organizzativi, sistemi informativi aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.);
 - processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della qualità dei prodotti/servizi, sistemi di qualità ambientali, logistica, etc.).
- Qualità del Piano di Formazione Aziendale proposto, valutate in base alla completezza, articolazione e coerenza dell'impianto formativo in termini di analisi dei fabbisogni, metodologie, strumentazione didattica, azioni di accompagnamento, dispositivi di monitoraggio e valutazione;
- Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi di formazione (con esclusione di quelli a catalogo), in termini di specifiche competenze professionali ed esperienze realizzate per i servizi previsti dal Piano.
- Congruità dell'investimento previsto per la realizzazione del Piano di Formazione Aziendale proposto rispetto al fatturato aziendale.
- Economicità del Piano di Formazione Aziendale proposto in termini di parametri di costo rispetto all'articolazione e ai contenuti del Piano e alla presenza di cofinanziamento dell'impresa.

2. Nei bandi di gara potranno essere definiti ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.

3. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nel Bando di gara. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 60 punti.

TITOLO V – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PIANI DI INVESTIMENTO AZIENDALE

ARTICOLO 17

(Iter Procedurale per la Valutazione e la Selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale)



1. La procedura di selezione delle domande di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendale è di tipo valutativo e a graduatoria ai sensi dell'Articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 123/98.

2. L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale è articolato nelle seguenti fasi:

- a) Presentazione della Domanda di Agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale.
- b) Verifica dell'ammissibilità dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
- c) Istruttoria dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
- d) Valutazione dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
- e) Valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale.
- f) Approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale.

3. Gli adempimenti istruttori relativi:

- alla verifica dell'ammissibilità dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
- alla valutazione dei singoli Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
- alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale,

è effettuata dal Soggetto Attuatore di cui al successivo Articolo 18.

3. L'approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive dei Piani di Sviluppo Aziendale è effettuata da uno specifico Comitato Interassessorile costituito dai Dirigenti dell'Amministrazione regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendale.

ARTICOLO 18

(Soggetto Attuatore)

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti da un Soggetto denominato Soggetto Attuatore.

2. Il Soggetto Attuatore può essere la stessa Amministrazione Regionale sia direttamente che attraverso le proprie Agenzie "in house" o può essere individuato all'esterno dell'Amministrazione Regionale attraverso una specifica procedura di gara. In quest'ultimo caso i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto Attuatore sono regolamentati da apposita convenzione.

ARTICOLO 19

(Presentazione delle Domande di Agevolazione)

1. La domanda di agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale di cui al precedente Articolo 4 deve essere presentata entro i termini fissati e secondo le modalità previste nei bandi di attuazione delle presenti direttive. Alla domanda devono essere allegati:

- Il Piano di Sviluppo Aziendale, elaborato secondo le modalità descritte nel Bando.
- Per ciascun Piano specifico costituente il Piano di Sviluppo Aziendale:



- la Domanda di Agevolazione specifica;
- gli Allegati alla Domanda di Agevolazione previsti nel Bando.

2. Le domande di agevolazione, generale e specifiche per i singoli Piani, devono essere sottoscritte, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da un suo procuratore speciale e devono essere redatte esclusivamente utilizzando la modulistica allegata al Bando. Le domande devono essere compilate in ogni loro parte ed accompagnate dalla documentazione prevista dal Bando, a pena di invalidità.

3. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Aziendale o a più unità produttive, fatta eccezione per i Piani di Sviluppo Aziendale inseriti all'interno dei Programmi Integrati di Investimento finanziati attraverso lo strumento del Contratto di Investimento.

Non è altresì ammessa la presentazione di più domande sullo stesso bando, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti.

Qualora il Piano sia stato agevolato in misura parziale, è consentita la presentazione per il Piano medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, sono considerati parte del medesimo Piano organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unità produttiva.

4. In presenza di un Piano di Sviluppo Aziendale già agevolato, non è ammessa la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una domanda relativa ad un nuovo Piano fino a quando, per il predetto Piano agevolato, non sia stata presentata la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento.

5. Non è altresì ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un Piano di Sviluppo Aziendale o a singoli beni oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis", a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato.

6. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione, risultano inoltrate in diffinità alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non sono considerate ammissibili.

7. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo Bando.

8. Sia il modulo di domanda che la prevista documentazione devono essere presentati a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione. La domanda presentata al di fuori dei termini non è considerata valida.

9. La domanda di agevolazione in originale (in regola con l'imposta di bollo) e la documentazione allegata deve essere inviata in formato cartaceo ed elettronico al Soggetto Attuatore di cui al precedente Articolo 18 ed in copia all'Amministrazione Regionale ove necessario (senza documentazione allegata).



L'Amministrazione Regionale, nel caso di Soggetto Attuatore esterno e nelle more della conclusione delle procedure di selezione dello stesso, potrà individuare al proprio interno, o presso proprie Agenzie in house, la struttura competente per ricevere le domande di agevolazione.

10. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della domanda.

11. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

12. Nel caso in cui il piano di investimenti sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma.

13. Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal piano di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito.

ARTICOLO 20

(Verifica dell'Ammissibilità dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale)

1. Il Soggetto Attuatore di cui al precedente Articolo 18, al ricevimento della Domanda di Agevolazione specifica e della documentazione allegata da parte dell'impresa, è tenuto a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.

La domanda che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione, nonché quella trasmessa oltre i predetti termini, non è considerata valida e deve essere respinta, con una specifica nota contenente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti la domanda e la documentazione



a corredo. Detta nota deve essere trasmessa anche agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna interessati per competenza.

2. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, il Soggetto Attuatore può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta del Soggetto Attuatore con nota trasmessa con le medesime modalità, valide per le domande, entro e non oltre quindici giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e il Soggetto Attuatore, ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna interessati per competenza.

ARTICOLO 21

(Istruttoria dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale)

1. Accertata la regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione specifica e della relativa documentazione prevista, il Soggetto Attuatore procede alla istruttoria del Piano specifico, redigendo, a conclusione, una relazione attenendosi allo schema concordato con la Regione Autonoma della Sardegna.

2. Il Soggetto Attuatore può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori e della valutazione del Piano.

3. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
- la valutazione della fattibilità economico-finanziaria;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa.

Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, etc.

Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni – a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui – tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di congruità da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la



documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.

4. L'accertamento istruttorio per Piani di Investimenti Produttivi riguarda inoltre:

- la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; qualora la predetta disponibilità sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, l'accertamento dovrà riguardare anche la compatibilità dei tempi, ricorrendo, se è il caso – tenuto conto di eventuali termini più restrittivi, alla modifica da due a tre quote annuali del richiesto regime di erogazione del contributo in conto capitale;
- la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. Il Soggetto Attuatore verifica, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile.

5. L'istruttoria delle domande deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità del Piano.

ARTICOLO 22

(Valutazione dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale)

1. La valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale viene effettuata applicando gli indicatori e i criteri di valutazione riportati:

- nel precedente Articolo 8 per i Piani di Investimenti Produttivi;
- nel precedente Articolo 12 per i Piani Integrati di Servizi Reali;
- nel precedente Articolo 16 per i Piani di Formazione Aziendale.

I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nel Bando di gara.

2. Per la valutazione dei Piani l'Amministrazione regionale, sentito il Soggetto Attuatore, nomina un Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) composto da esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.

I Piani sono esaminati separatamente dai Componenti del Comitato Tecnico di Valutazione, sulla base di specifiche griglie di valutazione, a partire dai modelli e dai criteri generali di valutazione di cui ai precedenti Articoli 12 e 16. Ciascun Componente del Comitato redige una relazione finale (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore) contenente l'esito della valutazione di ciascuna Piano. In questa fase il Comitato può richiedere la valutazione di Esperti specifici per le aree tematiche oggetto dei Piani.

Nel corso di specifiche riunioni collegiali del Comitato, le valutazioni individuali dei singoli Piani sono confrontate ed integrate ed il risultato è oggetto di una relazione finale unitaria e condivisa del Comitato (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore). La relazione finale è adottata dal Comitato come esito finale della valutazione e viene trasmessa al Soggetto Attuatore.



3. Il Soggetto Attuatore può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori per la valutazione del Piano (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande il Soggetto Attuatore trasmette agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna competenti per materia le risultanze della valutazione.

ARTICOLO 23

(Valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale)

1. Il Soggetto Attuatore provvede alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale a partire dai risultati della valutazione dei Piani specifici secondo le seguenti modalità:

- a) Il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale è definito dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano specifico. I pesi delle singole tipologie di Piani specifici sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani specifici e l'investimento totale ammissibile per il Piano di Sviluppo Aziendale. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 60 punti e il valore massimo di 100 punti.
- b) Il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale così ottenuto è incrementato con un ulteriore punteggio variabile da 0 a 10 calcolato sulla base del numero e della qualità dei Piani specifici che costituiscono il Piano di Sviluppo Aziendale. Tale punteggio è determinato secondo le seguenti modalità:

- si ridetermina il punteggio di ciascun Piano specifico dall'intervallo 60 – 100 all'intervallo 1 – 5 attraverso la seguente formula:

$$\text{Punteggio Piano (Intervallo 1 – 5)} = 0,1 \times \text{Punteggio Piano (Intervallo 60 – 100)} - 5$$

- si sommano i punteggi dei Piani specifici escludendo quello più alto.

Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 60 punti e il valore massimo di 110 punti.

- c) Al punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale così ottenuto si somma, se il Piano di Sviluppo Aziendale è inserito in un Progetto Integrato di Sviluppo Regionale ovvero in un Progetto Integrato di Sviluppo Territoriale approvato, il punteggio normalizzato assegnato dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, in funzione:

- dei risultati della valutazione complessiva del Progetto Integrato all'interno del quale il Piano di Sviluppo Aziendale è inserito;
- del livello di coerenza del Piano di Sviluppo Aziendale con le azioni prioritarie (territoriali e settoriali) che costituiscono il quadro logico di riferimento del Progetto Integrato;
- della valutazione del contributo del Piano di Sviluppo Aziendale al raggiungimento degli obiettivi del Progetto Integrato (integrazione, valorizzazione).

Il punteggio massimo attribuibile sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione al Piano di Sviluppo Aziendale è pari a 50 punti. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 60 punti e il valore massimo di 160 punti..



ARTICOLO 24

(Approvazione della Graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale)

1. Il Soggetto Attuatore, sulla base dei risultati della valutazione di cui al precedente Articolo 23, predispone la graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendali ammessi alle agevolazioni attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazioni dandone comunicazione al Comitato Interassessorile di cui al precedente Articolo 17 per l'approvazione.
2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Piani di Sviluppo Aziendali nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
3. L'Amministrazione Regionale pubblica nel Bollettino Ufficiale, entro 90 giorni dal termine di chiusura del bando, la graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendali ammessi alle agevolazioni e l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.
4. Il Soggetto Attuatore invia alle imprese interessate a mezzo di raccomandata AR, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale danno informazione dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.
5. Pena la decadenza delle agevolazioni, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire al Soggetto Attuatore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico atto di adesione ed obbligo, redatto secondo un facsimile reso disponibile dal Soggetto Attuatore, che impegna gli stessi a realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.
6. L'atto di adesione ed obbligo definisce il Piano di Sviluppo Aziendale e le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.

TITOLO VI – REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

ARTICOLO 25

(Concessioni delle Agevolazioni)

1. L'Amministrazione regionale, per i Piani di Sviluppo Aziendale utilmente collocati in graduatoria, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per il contributo in conto capitale e per il contributo in conto interessi, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i Piani agevolabili ammissibili e non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione.



Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Aziendale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Piano. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

Ciascun provvedimento di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del Piano agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate in contributo in conto capitale e contributo in conto interessi.

2. I singoli provvedimenti di concessione, sia provvisori che definitivi, delle agevolazioni sono adottati dai Dirigenti dell'Amministrazione regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendale.

Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore, di cui al precedente Articolo 23, che curano il conseguente invio alle imprese.

3. Nel caso entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno concedere le agevolazioni in favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

4. I provvedimenti di concessione dovranno prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi:

- a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis";
- b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo;
- c) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia per un periodo di almeno 10 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, e gli arredi ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 20 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie e gli impianti fissi oggetto di agevolazioni;
- d) obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- e) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato regionale competente per materia, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del Piano al cofinanziamento comunitario;
- f) di realizzare la quota di investimenti necessaria per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale entro 9 mesi dalla data del decreto di concessione;



- g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Piano e, nel caso di Piano che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
- h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- i) di non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata in fase di presentazione della domanda di agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;
- j) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

ARTICOLO 26

(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Investimenti Produttivi)

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a cinque, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti, attrezzature e arredi acquistati e presenti nella struttura aziendale.

2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati dal Soggetto Attuatore specifici controlli delle opere eseguite e dei macchinari, impianti ed attrezzature, arredi presenti nella struttura aziendale, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature, degli arredi acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata. documentazione che comunque sarà presentata unitamente a quella finale per l'erogazione a saldo. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

3. Il Soggetto Attuatore eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.

4. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Fondo. L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti stipulato il relativo contratto. L'anticipazione si recupera con la successiva tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.



5. La documentazione finale di spesa per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata. Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Attuatore, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.

6. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto Attuatore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.

7. Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi sono nuovi di fabbrica.

8. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali, previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:

- a) una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante;
- b) la restante quota verrà ripartita linearmente in un numero di semestralità pari a quelle previste per l'erogazione delle agevolazioni in conto interessi ed erogate contestualmente con queste ultime. Le quote semestrali di contributo verranno incrementate degli interessi, calcolati al tasso di tesoreria regionale, sulle somme di volta in volta ancora da erogare.

9. L'erogazione del contributo in c/interessi e del contributo in c/canone avverrà semestralmente previo accertamento del regolare pagamento delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing riferibili al periodo. Qualora nel semestre di riferimento il tasso di riferimento facesse registrare valori inferiori a quello del tasso adottato in sede di concessione provvisoria, si procederà alla conseguente rideterminazione del contributo.

10. Per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa dall'Amministrazione regionale, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato dal Soggetto Attuatore, iscritto all'albo regionale dei collaudatori ai sensi delle LL.RR. 4.10.1955 n°16 e 7.1.1975 n°1 art.11, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio. Il Collaudatore sarà nominato sulla base di appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale.

11. A seguito dell'accertamento da parte del Soggetto Attuatore dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, si procede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

12. Le variazioni sostanziali apportate ai Piani di Investimenti Produttivi in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dall'Amministrazione regionale.



ARTICOLO 27

(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani Integrati di Servizi Reali)

1. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza modificare l'importo complessivo di spesa.
2. I servizi dovranno essere completati entro i termini indicati nel Piano e nel rispetto dei piani di lavoro formulati dai fornitori dei servizi.
3. All'atto della conclusione di ognuno dei servizi previsti dal Piano, l'impresa presenta al Soggetto Attuatore la "Domanda di Concessione degli Aiuti", secondo lo schema che sarà indicato nel Bando.
4. La Domanda dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa e che il piano e i relativi servizi si sono conclusi ed sono stati eseguiti a regola d'arte.
5. Alla Domanda devono essere allegati: il rapporto finale relativo ai servizi ricevuti; la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati; ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte del Soggetto Attuatore del Piano Integrato dei Servizi Reali e degli interventi realizzati.
6. Il Soggetto Attuatore, sulla base degli indicatori forniti e di una verifica sul raggiungimento dei risultati previsti nel programma integrato di servizi e nei relativi piani di lavoro, predispone una relazione tecnica per l'approvazione della concessione della agevolazione o il rigetto della stessa entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
7. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione specifica l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.
8. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente debitamente quietanzati. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio stesso ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da parte dell'impresa.
9. Il mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione dei servizi previsti nel Piano, comunque entro i 18 mesi, comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dalle agevolazioni accordate.

ARTICOLO 28

(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Formazione Aziendale)

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolta nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del Piano e lo stato di avanzamento dello stesso.
2. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli allegati alla convenzione, che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (coordinatrice), corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di firma della convenzione alla data di scadenza intermedia del lavoro di ricerca fissata nella convenzione.

3. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore entro 60 giorni dalla data di termine delle attività fissata nella convenzione una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale.

4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di firma della convenzione alla data di scadenza della stessa, e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.

5. L'impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del Piano di Formazione Aziendale. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 10% per ogni categoria di costo.

6. L'erogazione del finanziamento avverrà attraverso una o più anticipazioni, subordinatamente alla presentazione al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Sardegna per un importo pari agli importi degli anticipi stessi.. Il numero delle anticipazioni verrà definito nel bando.

7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.

ARTICOLO 29

(Revoca delle Agevolazioni)

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

2. Il bando di gara e i provvedimenti di concessione specificano gli indicatori oggettivi, gli scostamenti ammessi e le sanzioni da applicare nel caso in cui, in sede di accertamento finale, i valori di tali indicatori subiscano uno scostamento superiore al valore ammesso.

ARTICOLO 30

(Monitoraggio e Controlli)

1. L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.



TITOLO VII – NORME FINALI

ARTICOLO 31

(Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)

1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 così come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all'Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.

2. Come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all'allegato "III" del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.

3. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.

4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all'allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell'allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.

ARTICOLO 32

(Periodo di Validità)

1. Le presenti Direttive di Attuazione decadono alla scadenza dei Regolamenti Comunitari di cui al comma 2 del precedente Articolo 2, fatte salve eventuali proroghe concesse dalla Commissione Europea.

Articolo 33

(Informazioni per le Procedure di Accesso)

1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.